SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 23 aprile 2002.

Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 recante: «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia».

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001 recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile al Ministro dell'interno on. dott. Claudio Scajola;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2630 del 24 luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997, n. 2637 del 12 agosto 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 1997, n. 2769 del 25 marzo 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 1998, n. 2878 del 20 ottobre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998 concernenti dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999, «Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 13 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 1999, «Integrazioni al decreto 2 agosto 1999 concernente: Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visti i decreti del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 15 giugno 2000, 12 marzo 2001 e del 20 dicembre 2001 di rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visto il voto n. 161 del 26 gennaio 2001 del Comitato tecnico amministrativo, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, con la quale è stata proposta la sostituzione del soggetto attuatore e del progettista, individuando entrambe le figure nel Genio civile di Siracusa, e proponendo contestualmente la riduzione del finanziamento a non più di € 3.098.741 (già lire 6 miliardi) e la nota prot. n. 27311 del 25 luglio 2001, con la quale l'amministrazione comunale di Avola comunica al Genio civile di Siracusa l'esito del voto condividendolo ampiamente;

Viste le richieste della prefettura di Enna, dell'amministrazione provinciale di Enna, delle amministrazioni comunali di Enna e di Regalbuto circa la situazione di rischio del versante sovrastante la strada provinciale SP 2 di accesso all'abitato di Enna, e del versante in contrada San Calogero, nel comune di Regalbuto (Enna), su cui è ubicato un serbatoio comunale e viste le relazioni di sopralluogo effettuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata la situazione di rischio dell'area Pantanelli nel comune di Siracusa, segnalata dall'amministrazione comunale e verificata dal Dipartimento della protezione civile;

Visto il voto n. 181 del 6 luglio 2001 del Comitato tecnico amministrativo, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, con cui è stato approvato con prescrizioni l'intervento di ripristino di viabilità «Costruzione di un ponte sul torrente Raiù» per un importo di € 1.850.981,53 (già lire 3.584 milioni);

Vista la nota prot. n. 6186 del 16 ottobre 2001, con la quale l'amministrazione comunale di Sant'Alessio Siculo (Messina) ha comunicato che il finanziamento concesso con l'ordinanza n. 2621/97 è stato integrato con un finanziamento concesso dall'Assessorato territorio ed ambiente della Regione siciliana pari a € 9.296.224 (già lire 18 miliardi);

Vista la richiesta avanzata dal presidente della regione Molise, commissario delegato al coordinamento degli interventi relativi alle infrastrutture che ricadono nell'area interessata dal movimento franoso nel comune di Petacciato ai sensi dell'ordinanza n. 2438 del 15 maggio 1996, di concedere alla Società Autostrade le deroghe previste dall'art. 7 dell'ordinanza n. 2621/1997 per la realizzazione di un by-pass autostradale;

Considerato che la regione Molise ha destinato ai lavori di consolidamento della frana in località Lama del Gallo nel comune di Ripalimosani (Campobasso) la somma di € 2.375.701,74 (già lire 4.600 milioni), di cui: € 1.549.370,70 (già lire 3.000 milioni) afferenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «Programma di interventi urgenti della regione Molise ai sensi dell'art. 1, comma 2, ed art. 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, per la sistemazione idrogeologica di contrada Lama del Gallo» e € 826.331,04 (già lire 1.600 milioni) di fondi dell'assessorato regionale LL.PP. - Settore lavori, assegnato con nota n. 2971 del 13 marzo 2000, per interventi sul dissesto idrogeologico in contrada Lama del Gallo, ai sensi della legge n. 183/1989, annualità 1999/2000;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di interventi dell'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche e integrazioni è integrato e modificato secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per l'intervento di by-pass autostradale nell'area in frana nel comune di Petacciato, da realizzarsi a cura e con fondi della Società Autostrade S.p.A., è fatto carico al presidente della regione Molise - Commissario delegato, indire la conferenza di servizi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

REGIONE SICILIA

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 496/96 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Fondi altre Amministraz. (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Totale fondi (migliaia di Euro)	Soggetto Attuatore
BUTERA	CL	Indagini e studi per il risanamento del dissesto idrogeologico nel centro abitato e primi interventi urgenti per il ripristino della	1.295	0	0	1.295	668,812	Prefetto di Caltanissetta Commissario
ENNA	EN	Consolidamento del versante sovrastante la SP 2	2.904	0	0 0	2.904	1.500,00	Genio Civile di Enna
REGALBUTO	EN	Consolidamento del versante a valle del serbatoio idrico in contrada San Calogero - indagini, studi e primi interventi urgenti	1.700	0	0 0	1.700	878,00	Genio Civile di Enna
FONDACHELLI FANTINA	ME	Centro abitato - ripristino viabilità	3.584	0	0	3.584	1.850,982	Amministrazione Comunale
SAN ALESSIO SICULO	ME	Centro abitato - Lungomare - Opere a salvaguardia costa e abitato	3.000	0	18.000	21.000	10.845,590	Amministrazione Comunale
AVOLA	SR	Chiusa di Avola - Inalveazione torrente Cavalunica a difesa Ospedale e zona abitata a sud S.S. 115	6.000	0	0	6.000	3.098,740	Genio Civile di Siracusa
SIRACUSA	SR	Riduzione del rischio idrogeologico dell'area di Pantanelli	150	0	0	150	77,50	Amministrazione Comunale
Fondo di riserva a disposizione per eventuali maggiori oneri			3.366,49	0	0	3.366	1.738,646	

REGIONE MOLISE

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 496/96 (milioni di lire)	Altri fondi D.P.C. (milioni di lire)	Fondi altre Amministraz. (milioni di lire)	Totale fondi (milioni di lire)	Totale fondi (migliaia di Euro)	Soggetto Attuatore
RIPALIMOSANI	CB	Località Lama del Gallo - Consolidamento area in frana		500	0 4.600	5.100	2.633,93	Presidente delle Regione Molise - Commissario delegato

02A05224

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2002.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell'Iniziativa comunitaria Leader + relativi alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia ed alla costituzione di una Rete tra territori rurali, di cui al regolamento CE n. 1260/99, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 7/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, che all'art. 20, paragrafo 1, lettera *c)*, istituisce un'iniziativa comunitaria concernente lo sviluppo rurale, denominata successivamente Leader +;

Vista la comunicazione agli Stati membri n. 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000 che reca gli orientamenti che definiscono gli obiettivi, il campo di applicazione e le modalità di attuazione della suddetta iniziativa comunitaria e che prevede un tasso di partecipazione comunitaria fino ad un massimo del 75 per cento del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50 per cento per le altre regioni;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. C(2000) 1220 del 12 maggio 2000, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione orientamento, per le misure di sviluppo rurale nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Leader +, relativamente al periodo 2000-2006;

Viste le decisioni della Commissione U.E. — incluse nell'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto — con le quali sono stati approvati i programmi delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia ed il programma nazionale per la costituzione di una Rete tra territori rurali;

Considerato che con proprio decreto n. 111735 del 7 dicembre 2001 ha assegnato l'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale dei programmi Leader + alle regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto ed alle province autonome di Bolzano e Trento;

Considerato, altresì, che con proprio decreto n. 120247 del 27 dicembre 2001 ha assegnato l'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale dei programmi Leader + alle regioni Abruzzo, Marche e Toscana;

Visto, in particolare, l'art. 32 del regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerata la necessità di assicurare la contestuale erogazione dell'acconto del 7% del cofinanziamento nazionale pubblico, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore dei programmi regionali approvati relativi all'Iniziativa comunitaria Leader +, periodo 2000/2006, la somma di 2.864.888,88 euro, come risulta dall'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, a titolo di acconto del 7 per cento della quota a carico del medesimo Fondo.

2. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare l'importo complessivo di 2.864.888,88 euro, relativo alle due tranches dovute per gli anni 2000 e 2001, in un unica soluzione alle singole regioni secondo la ripartizione indicata nella succitata tabella *A*.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 130

ALLEGATO *A*

PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

ANTICIPO DEL 7% DELLA QUOTA A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE - LEGGE N. 183/1987 - PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI A TITOLO DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER +

PROGRAMMI REGIONALI	Totale cofinanziamento L. n.183/1987 Euro	ANTICIPO del 7% Euro
Basilicata	**3.973.666**	278.156,62
Calabria	**4.954.000**	346.780,00
Campania	**5.513.652**	385.955,64
Molise	**1.922.666**	134.586,62
Puglia	**6.010.000**	420.700,00
Sardegna	**6.274.000**	439.180,00
Sicilia	**6.839.000**	478.730,00
TOTALE REG. OB.1	**35.486.984**	**2.484.088,88**
Rete	**5.440.000**	380.800,00
TOTALE GENERALE	**40.926.984**	**2.864.888,88**

ALLEGATO *B*

PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

DECISIONI DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI
LEADER + REGIONALI E DELLA RETE NAZIONALE

PROGRAMMI REGIONALI	Totale cofinanziamento L. n.183/1987 Euro	ANTICIPO del 7% Euro
Basilicata	**3.973.666**	278.156,62
Calabria	**4.954.000**	346.780,00
Campania	**5.513.652**	385.955,64
Molise	**1.922.666**	134.586,62
Puglia	**6.010.000**	420.700,00
Sardegna	**6.274.000**	439.180,00
Sicilia	**6.839.000**	478.730,00
TOTALE REG. OB.1	**35.486.984**	**2.484.088,88**
Rete	**5.440.000**	380.800,00
TOTALE GENERALE	**40.926.984**	**2.864.888,88**

02A04942

DECRETO 4 aprile 2002.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette - Radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza extra-UE, nonché variazione di denominazione di due marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 3 maggio 2001 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate dal 1° gennaio 2001;

Vista l'istanza con la quale la società Philip Morris S.p.a., ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato, per una marca di sigarette, indicato nel predetto decreto direttoriale;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici a nome e per conto delle ditte rappresentate, alla radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza extra-UE nonché alla variazione di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di due marche di sigarette;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e di condensato della sottoindicata marca di sigarette è così modificato:

marca: Lark Filter; mg/sigaretta - nicotina/condensato: da 0,9-12,0 a 0,8-11,0.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Etìnera S.p.a., saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato di provenienza extra-UE sono radiate dalla tariffa di vendita:

sigaretti naturali:
- Cojimar Vanilla Flavored;

sigari naturali:
- Don Rene' Robusto;
- Don Rene' Torpedo;
- Graycliff Coronas Especiales;
- Graycliff Elegante;
- Graycliff P.G.;
- Graycliff Pirate;
- Graycliff Presidente.

Art. 3.

La denominazione delle seguenti marche di sigarette è variata come segue:

da Pall Mall filter (confezione da 10 pezzi) a Pall Mall filter 10's;

da Pall Mall lights (confezione da 10 pezzi) a Pall Mall lights 10's.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 163

02A04396

DECRETO 18 aprile 2002.

Istituzione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane» (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica, recante «Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto 17 ottobre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze recante: «Istituzione di due nuove serie di buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2001;

Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 - parte prima;

Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

EMANA

il seguente decreto:

CAPO PRIMO

Condizioni di emissione della serie «A4» di buoni fruttiferi postali

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali, contraddistinta con la sigla «A4».

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «A3», istituita con decreto 17 ottobre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze - Capo primo - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2001.

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie «A4» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.

2. I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

1. I buoni postali fruttiferi della nuova serie «A4» sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «A4» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.

2. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

3. I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

4. Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste Italiane S.p.a.

CAPO SECONDO

Condizioni di emissione della serie «AA4» di buoni fruttiferi postali

Art. 5.

Istituzione della nuova serie

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla «AA4».

2. A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni fruttiferi postali della serie contraddistinta con la sigla «AA3», istituita con decreto 17 ottobre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze - Capo secondo - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2001.

Art. 6.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

1. I buoni della nuova serie «AA4» rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000.

2. I buoni non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per gli importi di 250 euro e multipli.

3. I buoni fruttiferi postali della serie in emissione possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 7.

Prezzo di emissione

1. I buoni fruttiferi postali della nuova serie «AA4» sono emessi al valore nominale.

Art. 8.

Durata e interessi

1. I buoni fruttiferi postali della serie «AA4» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.

2. Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.

3. Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalità dei buoni fruttiferi postali della serie «A4», applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE
DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI
DELLA SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA «A4»

	Saggio di interesse lordo
1° anno	3,50%
2° anno	4,25%
3° anno	4,75%
4° anno	4,75%
5° anno	4,75%
6° anno	5,40%
7° anno	5,40%
8° anno	5,40%
9° anno	5,40%
10° anno	6,00%
11° anno	6,00%
12° anno	6,00%
13° anno	6,00%
14° anno	6,00%
15° anno	6,25%
16° anno	6,25%
17° anno	6,25%
18° anno	6,25%
19° anno	6,25%
20° anno	6,25%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

02A05230

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 aprile 2002.

Rettifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 24 gennaio 2002 di autorizzazione all'azienda ospedaliera Policlinico di Modena ad espletare le attività di trapianto di rene tra persone viventi.

IL DIRIGENTE
DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 12 febbraio 2002, concernente l'autorizzazione all'azienda ospedaliera Policlinico di Modena ad espletare le attività di trapianto di rene tra persone viventi, presso le strutture dell'azienda ospedaliera medesima;

Accertato che all'art. 2 del precitato decreto, i sanitari Benassi Franciosi dott. Giulio, Giovannoni dott. Massimo, Silingardi dott. Roberto e Calasso dott. Giuseppe, afferenti alla divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Agostino - azienda U.S.L. di Modena, sono stati erroneamente attribuiti alla divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena;

Considerato che occorre procedere alla rettifica degli errori;

Decreta:

All'art. 2 del decreto di cui sopra, l'afferenza dei sanitari Benassi Franciosi dott. Giulio, Giovannoni dott. Massimo, Silingardi dott. Roberto e Calasso dott. Giuseppe, alla divisione di chirurgia vascolare dell'azienda ospedaliera Policlinico di Modena, è rettificata in divisione di chirurgia vascolare dell'ospedale S. Agostino - azienda U.S.L. di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A05227

DECRETO 9 aprile 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti apomorfina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della Position Statement del CPMP (Commettee for proprietari medicinal product), l'organo scientifico dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) (EMEA/CPMP/578/02 rev. 1) del 28 febbraio 2002;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 20 marzo 2002 con il quale

si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo apomorfina;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di apomorfina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo apomorfina di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo apomorfina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4 *Speciali avvertenze e precauzioni d'uso.*

Apomorfina può provocare sonnolenza e altri agonisti dopaminergici possono essere associati ad improvvisi attacchi di sonno, particolarmente in pazienti con malattia di Parkinson. I pazienti in trattamento con apomorfina devono essere informati e avvertiti di usare cautela durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che hanno avuto episodi di sonnolenza devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari. Inoltre può essere presa in considerazione una riduzione del dosaggio o l'interruzione della terapia.

4.7 *Effetti sulla capacità di guida e sull'uso di macchinari.*

Pazienti in trattamento con apomorfina che presentino episodi di sonnolenza devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi od altri al rischio di grave danno o di morte (ad es. durante l'uso di macchinari) salvo che tali episodi di sonnolenza non si siano già risolti (vedere anche al paragrafo 4.4).

4.8 *Effetti indesiderati.*

Apomorfina è associata a sonnolenza.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Avvertenze e precauzioni.

Durante il trattamento con apomorfina il paziente deve fare particolare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari.

I pazienti che presentino sonnolenza eccessiva devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari e contattare il proprio medico.

Effetti sulla capacità di condurre veicoli o di utilizzare macchinari.

Apomorfina può causare sonnolenza (torpore eccessivo). Per tale motivo il paziente deve astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre se stesso o gli altri al rischio di grave danno o morte (p.es. l'uso di macchinari) salvo che tali episodi di sonnolenza non si siano già risolti.

Effetti indesiderati.

Sonnolenza (torpore eccessivo).

02A05234

DECRETO 9 aprile 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti bromocriptina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il Regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della Position statement del CPMP (Commettee for proprietari medicinal product), l'organo scientifico dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) (EMEA/CPMP/578/02 rev. 1) del 28 febbraio 2002;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 20 marzo 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo bromocriptina;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di bromocriptina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo bromocriptina di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere

apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo bromocriptina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4 *Speciali avvertenze e precauzioni d'uso.*

Bromocriptina è stata associata a sonnolenza e a episodi di attacchi di sonno improvviso, particolarmente nei pazienti con malattia di Parkinson.

Molto raramente sono stati segnalati attacchi di sonno improvviso durante l'attività quotidiana, in qualche caso senza consapevolezza e senza segni premonitori. I pazienti in trattamento con bromocriptina devono essere informati di queste eventualità e avvertiti di usare cautela durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che hanno manifestato episodi di sonnolenza e/o un episodio di sonno improvviso devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari. Inoltre può essere presa in considerazione una riduzione del dosaggio o l'interruzione della terapia.

4.7 *Effetti sulla capacità di guida e sull'uso di macchinari.*

Pazienti in trattamento con bromocriptina che presentino episodi di sonnolenza e/o di attacchi di sonno improvviso devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi o altri al rischio di grave danno o di morte (p.es. l'uso di macchinari) fino a che tali episodi ricorrenti e la sonnolenza non si siano risolti (vedi anche paragrafo 4.4 «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso»).

4.8 *Effetti indesiderati.*

Bromocriptina può provocare sonnolenza e molto raramente è stata associata a eccessiva sonnolenza diurna e a episodi di attacchi di sonno improvviso.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Avvertenze e precauzioni.

Durante il trattamento con bromocriptina il paziente deve fare particolare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che presentino sonnolenza eccessiva o un episodio di attacco di sonno improvviso devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari e contattare il proprio medico.

Effetti sulla capacità di condurre veicoli o di utilizzare macchinari.

Bromocriptina può causare sonnolenza (torpore eccessivo) ed episodi di attacchi di sonno improvviso.

Per tale motivo il paziente deve astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi o gli altri a seri rischi (p. es. l'uso di macchinari) fino a che tali episodi ricorrenti e la sonnolenza non si siano risolti.

Effetti indesiderati.

Sonnolenza (torpore eccessivo);

Episodi di attacchi di sonno improvviso.

02A05235

DECRETO 9 aprile 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti cabergolina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della Position Statement del CPMP (Commettee for proprietari medicinal product), l'organo scientifico dell'Agenzia Europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) (EMEA/CPMP/578/02 rev. 1) del 28 febbraio 2002.

Sentito il parere della commissione unica del farmaco reso nella riunione del 20 marzo 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo cabergolina;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di cabergolina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo cabergolina di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo cabergolina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4 *Speciali avvertenze e precauzioni d'uso.*

Cabergolina è stata associata a sonnolenza e a episodi di attacchi di sonno improvviso, particolarmente nei soggetti con malattia di Parkinson.

Molto raramente sono stati segnalati attacchi di sonno improvviso durante l'attività quotidiana, in qualche caso senza consapevolezza e senza segni premonitori. I pazienti in trattamento con cabergolina devono essere informati di queste eventualità e avvertiti di usare cautela durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che hanno manifestato episodi di sonnolenza e/o un episodio di sonno improvviso devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari. Inoltre può essere presa in considerazione una riduzione del dosaggio o l'interruzione della terapia.

4.7 *Effetti sulla capacità di guida e sull'uso di macchinari.*

Pazienti in trattamento con cabergolina che presentino episodi di sonnolenza e/o di attacchi di sonno improvviso devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi o altri al rischio di grave danno o di morte (p.es. l'uso di macchinari) fino a che tali episodi ricorrenti e la sonnolenza non si siano risolti (vedi anche paragrafo 4.4).

4.8 *Effetti indesiderati.*

Cabergolina può provocare sonnolenza e talvolta è stata associata a eccessiva sonnolenza diurna e a episodi attacchi di sonno improvviso.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Avvertenze e precauzioni.

Durante il trattamento con cabergolina il paziente deve fare particolare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che presentino sonnolenza eccessiva o un episodio di attacco di sonno improvviso devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari e contattare il proprio medico.

Effetti sulla capacità di condurre veicoli o di utilizzare macchinari.

Cabergolina può causare sonnolenza (torpore eccessivo) ed episodi di attacchi di sonno improvviso.

Per tale motivo il paziente deve astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre se stesso o altri al rischio di grave danno o di morte (p.es. l'uso di macchinari) fino a che tali episodi ricorrenti e la sonnolenza non si siano risolti.

Effetti indesiderati.

Sonnolenza (torpore eccessivo), episodi di attacchi di sonno improvviso.

02A05236

DECRETO 9 aprile 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti diidroergocriptina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della Position Statement del CPMP (Commettee for proprietari medicinal product), l'organo scientifico dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) (EMEA/CPMP/578/02 rev. 1) del 28 febbraio 2002;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 20 marzo 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo diidroergocriptina;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di diidroergocriptina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo diidroergocriptina di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo diidroergocriptina autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4 *Speciali avvertenze e precauzioni d'uso.*

Diidroergocriptina può provocare sonnolenza e altri agonisti dopaminergici possono essere associati ad attacchi di sonno improvviso, particolarmente in pazienti con malattia di Parkinson. I pazienti in trattamento con diidroergocriptina devono essere informati e avvertiti di usare cautela durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che hanno avuto episodi di sonnolenza devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari. Inoltre può essere presa in considerazione una riduzione del dosaggio o l'interruzione della terapia.

4.7 *Effetti sulla capacità di guida e sull'uso di macchinari.*

Pazienti in trattamento con diidroergocriptina che presentino episodi di sonnolenza devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi o altri al rischio di grave danno o di morte (p. es. l'uso di macchinari) salvo che tali episodi di sonnolenza non si siano già risolti (vedi paragrafo 4.4).

4.8 *Effetti indesiderati.*

Diidroergocriptina è associata a sonnolenza.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Avvertenze e precauzioni.

Durante il trattamento con diidroergocriptina il paziente deve fare particolare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari.

I pazienti che presentino sonnolenza eccessiva devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari e contattare il proprio medico.

Effetti sulla capacità di condurre veicoli o di utilizzare macchinari.

Diidroergocriptina può causare sonnolenza (torpore eccessivo). Per tale motivo il paziente deve astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre se stesso o altri al rischio di grave danno o di morte (p. es. l'uso di macchinari) salvo che tali episodi di sonnolenza non si siano già risolti.

Effetti indesiderati.

Sonnolenza (torpore eccessivo).

02A05237

DECRETO 9 aprile 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti levodopa, levodopa+carbidopa, levodopa+benserazide.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il Regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della Position Statement del CPMP (Commettee for proprietari medicinal product), l'organo scientifico dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) (EMEA/ CPMP/578/02 rev. 1) del 28 febbraio 2002;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 20 marzo 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principi attivi levodopa; levodopa+carbidopa; levodopa+benserazide;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di levodopa; levodopa+carbidopa; levodopa+benserazide;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principi attivi levodopa; levodopa+carbidopa; levodopa+benserazide di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principi attivi levodopa; levodopa+carbidopa; levodopa+benserazide, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4 *Speciali avvertenze e precauzioni d'uso.*

Levodopa+carbidopa; levodopa+benserazide, è stata associata a sonnolenza e a episodi di attacchi di sonno improvviso.

Molto raramente sono stati segnalati attacchi di sonno improvviso durante l'attività quotidiana, in qualche caso senza consapevolezza e senza segni premonitori. I pazienti in trattamento con levodopa; levodopa+carbidopa; levodopa+benserazide devono essere informati di queste eventualità e avvertiti di usare cautela durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che hanno manifestato episodi di sonnolenza e/o un episodio di sonno improvviso devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari. Inoltre può essere presa in considerazione una riduzione del dosaggio o l'interruzione della terapia.

4.7 *Effetti sulla capacità di guida e sull'uso di macchinari.*

Pazienti in trattamento con levodopa; levodopa+carbidopa; levodopa+benserazide che presentino episodi di sonnolenza e/o di attacchi di sonno improvviso devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi o altri al rischio di grave

danno o di morte (p. es. l'uso di macchinari) fino a quando tali episodi ricorrenti e la sonnolenza non si siano risolti (vedere anche al paragrafo 4.4).

4.8 *Effetti indesiderati.*

Levodopa; levodopa+carbidopa; levodopa+benserazide può provocare sonnolenza e molto raramente è stata associata a eccessiva sonnolenza diurna e a episodi attacchi di sonno improvviso.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Avvertenze e precauzioni.

Durante il trattamento con levodopa; levodopa+carbidopa; levodopa+benserazide il paziente deve fare particolare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che presentino sonnolenza eccessiva o episodi di attacco di sonno improvviso devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari e contattare il proprio medico.

Effetti sulla capacità di condurre veicoli o di utilizzare macchinari.

Levodopa; levodopa+carbidopa; levodopa+benserazide può causare sonnolenza (torpore eccessivo) ed episodi di attacchi di sonno improvviso.

Per tale motivo il paziente deve astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre se stesso o altri al rischio di grave danno o di morte (p. es. l'uso di macchinari) fino a che tali episodi ricorrenti e la sonnolenza non si siano risolti.

Effetti indesiderati.

Sonnolenza (torpore eccessivo).

Episodi di attacchi di sonno improvviso.

02A05238

DECRETO 9 aprile 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti lisuride.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704 concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della Position statement del CPMP (Commettee for proprietari medicinal product), l'organo scientifico dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) (EMEA/ CPMP/578/02 rev. 1) del 28 febbraio 2002;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 20 marzo 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo lisuride;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di lisuride;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo lisuride di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo lisuride autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4 *Speciali avvertenze e precauzioni d'uso.*

Lisuride può provocare sonnolenza e altri agonisti dopaminergici possono essere associati ad attacchi di sonno improvviso, particolarmente in pazienti con malattia di Parkinson. I pazienti in trattamento con lisuride devono essere informati e avvertiti di usare cautela durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che hanno avuto episodi di sonnolenza devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari. Inoltre può essere presa in considerazione una riduzione del dosaggio o l'interruzione della terapia.

4.7 *Effetti sulla capacità di guida e sull'uso di macchinari.*

Pazienti in trattamento con lisuride che presentino episodi di sonnolenza devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi o altri al rischio di grave danno o di morte (p. es. l'uso di macchinari) salvo che tali episodi di sonnolenza non si siano già risolti.

4.8 *Effetti indesiderati.*

Lisuride è associata a sonnolenza.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Avvertenze e precauzioni.

Durante il trattamento con lisuride il paziente deve fare particolare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari.

I pazienti che presentino sonnolenza eccessiva devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari e contattare il proprio medico.

Effetti sulla capacità di condurre veicoli o di utilizzare macchinari.

Lisuride può causare sonnolenza (torpore eccessivo). Per tale motivo il paziente deve astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre se stesso o altri al rischio di grave danno o di morte (p. es. l'uso di macchinari) salvo che tali episodi di sonnolenza non si siano già risolti.

Effetti indesiderati.

Sonnolenza (torpore eccessivo).

02A05239

DECRETO 9 aprile 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti pergolide.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della Position Statement del CPMP (Commettee for proprietari medicinal product), l'organo scientifico dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) (EMEA/ CPMP/578/02 rev. 1) del 28 febbraio 2002;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 20 marzo 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo pergolide;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di pergolide;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo pergolide di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo pergolide autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4 *Speciali avvertenze e precauzioni d'uso.*

Pergolide è stata associata a sonnolenza e a episodi di attacchi di sonno improvviso, particolarmente nei soggetti con malattia di Parkinson.

Molto raramente sono stati segnalati attacchi di sonno improvviso durante l'attività quotidiana, in qualche caso senza consapevolezza e senza segni premonitori. I pazienti in trattamento con pergolide devono essere informati di queste eventualità e avvertiti di usare cautela durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che hanno manifestato episodi di sonnolenza e/o un episodio di sonno improvviso devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari. Inoltre può essere presa in considerazione una riduzione del dosaggio o l'interruzione della terapia.

4.7 *Effetti sulla capacità di guida e sull'uso di macchinari.*

Pazienti in trattamento con pergolide che presentino episodi di sonnolenza e/o di attacchi di sonno improvviso devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi od altri al rischio di grave danno o di morte (ad es. durante l'uso di macchinari) fino a quando tali episodi ricorrenti e la sonnolenza non si siano risolti (vedere anche al paragrafo 4.4).

4.8 *Effetti indesiderati.*

Pergolide può provocare sonnolenza e raramente è stata associata a eccessiva sonnolenza diurna e a episodi attacchi di sonno improvviso.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Avvertenze e precauzioni.

Durante il trattamento con pergolide il paziente deve fare particolare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che presentino sonnolenza eccessiva o episodi di attacchi di sonno improvviso devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari e contattare il proprio medico.

Effetti sulla capacità di condurre veicoli o di utilizzare macchinari.

Pergolide può causare sonnolenza (torpore eccessivo) ed episodi di attacchi di sonno improvviso.

Per tale motivo il paziente deve astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre se stesso od altri al rischio di grave danno o di morte (ad es. durante l'uso di macchinari) fino a quando tali episodi ricorrenti e la sonnolenza non si siano risolti.

Effetti indesiderati.

Sonnolenza (torpore eccessivo), episodi di attacchi di sonno improvviso.

02A05240

DECRETO 9 aprile 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti piribedil.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della Position Statement del CPMP (Commettee for Proprietari Medicinal Product), l'organo scientifico dell'Agenzia europea per la Valutazione dei medicinali (EMEA) (EMEA/CPMP/578/02 Rev. 1) del 28 febbraio 2002;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 20 marzo 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo piribedil;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di piribedil;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo piribedil di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo piribedil autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4 *Speciali avvertenze e precauzioni d'uso.*

Piribedil è stata associata a sonnolenza e a episodi di attacchi di sonno improvviso, particolarmente nei pazienti con malattia di Parkinson.

Molto raramente sono stati segnalati attacchi di sonno improvviso durante l'attività quotidiana, in qualche caso senza consapevolezza e senza segni premonitori. I pazienti in trattamento con piribedil devono essere informati di queste eventualità e avvertiti di usare cautela durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che hanno manifestato episodi di sonnolenza e/o un episodio di sonno improvviso devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari. Inoltre può essere presa in considerazione una riduzione del dosaggio o l'interruzione della terapia.

4.7 *Effetti sulla capacità di guida e sull'uso di macchinari.*

Pazienti in trattamento con piribedil che presentino episodi di sonnolenza e/o di attacchi di sonno improvviso devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi od altri al rischio di grave danno o di morte (ad es. durante l'uso di macchinari) fino a quando tali episodi ricorrenti e la sonnolenza non si siano risolti (vedere anche al paragrafo 4.4).

4.8 *Effetti indesiderati.*

Piribedil può provocare sonnolenza e molto raramente è stata associata a eccessiva sonnolenza diurna e a episodi di attacchi di sonno improvviso.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Avvertenze e precauzioni.

Durante il trattamento con piribedil il paziente deve fare particolare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che presentino sonnolenza eccessiva o episodi di attacchi di sonno improvviso devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari e contattare il proprio medico.

Effetti sulla capacità di condurre veicoli o di utilizzare macchinari.

Piribedil può causare sonnolenza (torpore eccessivo) ed episodi di attacchi di sonno improvviso.

Per tale motivo il paziente deve astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre lui stesso od altri al rischio di grave danno o di morte (ad es. durante l'uso di macchinari) fino a quando tali episodi ricorrenti e la sonnolenza non si siano risolti.

Effetti indesiderati.

Sonnolenza (torpore eccessivo), episodi di attacchi di sonno improvviso.

02A05241

DECRETO 9 aprile 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti quinagolide.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della Position Statement del CPMP (Commettee for Proprietari Medicinal Product), l'organo scientifico dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) (EMEA/CPMP/578/02 rev. 1) del 28 febbraio 2002;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 20 marzo 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo quinagolide;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di quinagolide;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo quinagolide di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo quinagolide autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4 *Speciali avvertenze e precauzioni d'uso.*

Quinagolide può provocare sonnolenza e altri agonisti dopaminergici possono essere associati ad attacchi di sonno improvviso, particolarmente in pazienti con malattia di Parkinson. I pazienti in trattamento con quinagolide devono essere informati e avvertiti di usare cautela durante la guida o l'uso di macchinari. I pazienti che hanno avuto episodi di sonnolenza devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari. Inoltre può essere presa in considerazione una riduzione del dosaggio o l'interruzione della terapia.

4.7 *Effetti sulla capacità di guida e sull'uso di macchinari.*

Pazienti in trattamento con quinagolide che presentino episodi di sonnolenza devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi o gli altri al rischio di grave danno o di morte (p.es. l'uso di macchinari) salvo che tali episodi di sonnolenza non si siano già risolti (vedi anche paragrafo 4.4 «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso»).

4.8 *Effetti indesiderati.*

Quinagolide è associata a sonnolenza.

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Avvertenze e precauzioni.

Durante il trattamento con Quinagolide il paziente deve fare particolare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari.

I pazienti che presentino sonnolenza eccessiva devono astenersi dalla guida e dall'uso di macchinari e contattare il proprio medico.

Effetti sulla capacità di condurre veicoli o di utilizzare macchinari.

Quinagolide può causare sonnolenza (torpore eccessivo). Per tale motivo il paziente deve astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui una alterata attenzione potrebbe esporre se stesso o gli altri al rischio di grave danno o di morte (p.es. l'uso di macchinari) salvo che tali episodi di sonnolenza non si siano già risolti.

Effetti indesiderati.

Sonnolenza (torpore eccessivo).

02A05242

DECRETO 12 aprile 2002.

Autorizzazione agli istituti fisioterapici ospitalieri «Regina Elena» di Roma ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2001.

IL DIRIGENTE
DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 2001 con il quale gli Istituti fisioterapici ospitalieri «Regina Elena» di Roma, sono stati autorizzati ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario degli Istituti fisioterapici ospitalieri «Regina Elena» in data 13 marzo 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lazio adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

Gli Istituti fisioterapici ospitalieri «Regina Elena» sono autorizzati ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2001, il seguente sanitario:

Vennarecci dott. Giovanni, dirigente medico, presso il reparto di chirurgia digestiva e dei trapianti, Istituto Regina Elena I.F.O. di Roma.

Art. 2.

Il commissario straordinario degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A05228

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 aprile 2002.

Ritiro sotto controllo dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione del vino a denominazione d'origine «Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
UFFICIO VITIVINICOLO

Visto il regolamento (CE) 1493/99 del Consiglio, del 14 luglio 1999 relativo alla organizzazione comune nel mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 27, paragrafo 8 che prevede la possibilità di assolvere agli obblighi della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione ritirando, previo controllo ed a condizioni da determinare i sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CE) 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 1493/99 per quanto riguarda i meccanismi di mercato e, in particolare, l'art. 50;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 7 novembre 2001 recante modalità per il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione o di inviarle alla distruzione sotto controllo;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 21 agosto 1993 relativo all'approvazione del disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli di Conegliano» che fissa, tra l'altro, per la tipologia «Torchiato di Fregona» limiti produttivi particolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti e, in particolare, gli articoli 20 e 36;

Vista l'istanza avanzata da alcuni produttori di vino D.O.C. «Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona» volta ad ottenere una deroga all'obbligo di consegna in distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, in considerazione della limitata quantità prodotta nonché del particolare procedimento produttivo utilizzato;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ispettorato centrale repressione frodi con nota n. 22475 del 16 aprile 2002;

Considerate le difficoltà connesse all'adempimento dell'obbligo della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione ottenuti dalla produzione sopraindicata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1623/2000, i produttori che ottengono successivamente al 31 dicembre 2001 vino D.O.C. «Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona», secondo quanto stabilito dal decreto prefettizio previsto dagli articoli 20 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, possono adempiere l'obbligo previsto all'art. 27 del regolamento (CE) 1493/99 avvalendosi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, della deroga del ritiro sotto controllo dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione della D.O.C. medesima.

Art. 2.

Condizioni

Fatto salvo l'art. 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1623/2000, i produttori che intendono avvalersi della deroga prevista al precedente art. 1 devono comunicare all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi, la natura e la quantità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione della D.O.C. «Colli di Conegliano - Torchiato di Fregona», il luogo in cui sono depositati, il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano.

La comunicazione deve pervenire all'ufficio competente almeno 72 ore prima dell'inizio delle operazioni.

L'ufficio, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, rilascerà un apposito attestato al produttore a richiesta.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore generale: PETROLI

02A05223

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 aprile 2002.

Individuazione delle categorie e limiti di importo per i quali è ammesso il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni,

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, nonché il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, emanato ai sensi della citata legge n. 50 del 1999, allegato 2, n. 4);

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento, il limite di importo per il ricorso alle procedure di spesa in economia, ivi definite, ammonta a 130.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.;

Considerato, inoltre, che l'art. 2, comma 1, dello stesso regolamento dispone che il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento, di natura non normativa, da ciascuna amministrazione, avuto riguardo alle proprie specifiche esigenze;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, indicato in premessa, sono individuate le categorie e i limiti di importo per i quali è ammesso il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi, definito ai sensi dello stesso decreto, come segue:

A) Limite di valore, esclusa I.V.A.: 130.000 euro

a) servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione, nonché spese per illuminazione e riscaldamento degli stessi locali;

b) smaltimento dei rifiuti speciali e servizi analoghi;

c) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni, ivi compresi i servizi di traduzione, interpretariato e di assistenza, comunque denominati;

d) locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e organizzazione delle iniziative di cui alla lettera *c)*, ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali;

e) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

f) acquisto e noleggio di impianti di riproduzione e di impianti telefonici, di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura; acquisto di prodotti informatici - hardware e software - di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori, di programmi informatici e di apparecchi hardware, di strumenti o impianti telematici, apparecchi di diffusione sonora o televisivi, nonché altre attrezzature necessarie per il funzionamento degli uffici;

g) manutenzione e assistenza tecnica delle macchine ed attrezzature di cui alla lettera *f)*, nonché servizi informatici;

h) riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;

i) arredi e riparazione degli stessi;

j) spese per lo svolgimento di corsi di formazione, riqualificazione e perfezionamento del personale, ivi compresi i corsi di lingua straniera;

k) servizi di vigilanza diurna e notturna;

l) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;

B) Limite di valore, esclusa I.V.A.: 65.000 euro

m) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

n) spese di traduzione e interpretariato, lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa in genere;

o) trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, immagazzinaggio e facchinaggio; spese postali, telefoniche e telegrafiche; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati;

p) polizze di assicurazione;

q) spese di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e spese casuali di cui all'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

r) spese per l'acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;

s) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti nonché spese per garantire la sorveglianza sanitaria;

C) Limite di valore, esclusa I.V.A.: 20.000 euro

t) acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

u) spese minute, non previste nei punti precedenti, ivi compresi i servizi per garantire piccoli interventi di manutenzione, ripristino dei locali e dei relativi impianti non ricompresi nei lavori regolamentati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2002

Il Ministro: MATTEOLI

02A05225

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2002.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale - Aeuropean S.r.l.», in Roma, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «Centro di assistenza fiscale - Aeuropean S.r.l.», in sigla «Aeuropean caf S.r.l.», con sede in Roma, via dei Serpenti n. 170, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati (art. 34, comma 2 e comma 3, lettere *c*, *d)*, *e)*, *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e ad utilizzare la parola C.A.F. dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti alla società sopra denominata e rappresentata dall'amministratore unico avv. Mario D'Agostino, che ha presentato in data 14 gennaio 2002 apposita istanza, ai sensi dell'art. 32, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, corredata della documentazione atta a comprovare di disporre dei requisiti richiesti.

Dalla documentazione prodotta risulta che:

a) l'organizzazione sindacale «Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati - A.I.L.P.» costituita con atto stipulato in Roma, notaio Luigi La Gioia, in data 30 maggio 2001, con delibera del Consiglio nazionale del 31 gennaio 2002 ha dato mandato al presidente Michele Beverelli di costituire un centro assistenza fiscale sotto forma di società a responsabilità limitata; è stata allegata inoltre la dichiarazione del presidente dell'A.I.L.P. attestante che il numero degli iscritti a detta associazione è superiore alle 50.000 unità;

b) dalla copia conforme all'originale dell'atto costitutivo della società «Aeuropeancaf S.r.l.» risulta che il capitale sociale di € 50.650 è interamente versato e sottoscritto dall'A.I.L.P.;

c) è stata stipulata con l'Assitalia Assicurazioni la polizza n. 278 00122306 con un massimale di € 1.032.913,80;

d) sono state allegate le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa da parte del responsabile fiscale nonché dell'amministratore unico della società richiedente.

Copia del presente atto viene inviata alla Direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione all'Albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999;

disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Roma, 11 aprile 2002

Il direttore regionale: DI IORIO

02A05226

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Rimini.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari:

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3, citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota protocollo 38170 del 27 marzo 2002 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Rimini, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali in data 26 marzo 2002, dalle ore 8 alle ore 12;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dalla installazione dei nuovi server in data 26 marzo 2002, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio:

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Rimini;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Rimini in data 26 marzo 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 11 aprile 2002

Il direttore compartimentale: MARINO

02A05229

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 aprile 2002.

Modificazioni allo statuto della Allianz Ras Tutela Giudiziaria S.p.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti il decreto ministeriale in data 23 aprile 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Allianz Ras Tutela Giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 26 febbraio 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Allianz Ras Tutela Giudiziaria S.p.a., che ha approvato la modifica apportata all'art. 1 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Allianz Ras Tutela Giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, con la modifica apportata all'articolo:

«Art. 1 *(Denominazione, oggetto, sede, durata).* — Nuova denominazione sociale: Ras Tutela Giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni, in breve Ras Tutela Giudiziaria S.p.a. (in luogo della precedente Allianz Ras Tutela Giudiziaria S.p.a. Compagnia di assicurazioni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A05231

CIRCOLARI

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 12 aprile 2002, n. **30/E.**

Attribuzione del codice fiscale via Internet da parte dei Consolati: nuove procedure.

Alle Ambasciate d'Italia
Ai Consolati d'Italia
Alle direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate
Alle Direzioni regionali
Al SECIT
Al Comando generale della Guardia di finanza
e, per conoscenza:
Alla Società generale di informatica S.p.a.

Come noto, con il decreto ministeriale 17 maggio 2001, n. 281, sono state introdotte nuove disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni, al pagamento delle relative imposte da parte dei contribuenti residenti all'estero e all'attribuzione del codice fiscale.

Quanto al primo profilo, è stata prevista per tali contribuenti, siano essi soggetti registrati presso l'Anagrafe consolare ovvero soggetti temporaneamente non residenti, non registrati presso detta Anagrafe, la possibilità di trasmettere le proprie dichiarazioni fiscali e di effettuare i conseguenti versamenti tramite il servizio telematico Internet, previa attribuzione del Pincode: tale previsione costituisce applicazione dell'art. 14 dello Statuto del contribuente, il quale stabilisce: «Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte».

Per quanto concerne l'attribuzione del codice fiscale, l'art. 1 del decreto ministeriale del 17 maggio 2001 stabilisce che l'Agenzia delle entrate vi provvede anche per il tramite dell'Autorità consolare territorialmente competente.

La descrizione delle modalità operative per la richiesta e ricezione del Pincode da parte dei non residenti sono state già ampiamente illustrate nella circolare n. 74/E del 2 agosto 2001.

Nella stessa circolare è stato precisato come i soggetti non residenti che intendono richiedere il codice fiscale debbano presentare la relativa istanza al Consolato competente: quest'ultimo avrà cura di effettuare i dovuti controlli sull'esattezza dei dati anagrafici del richiedente.

Fino ad oggi le richieste di attribuzione sono state evase direttamente dalle autorità consolari, abilitate ad accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate mediante la funzione «Codici fiscali», utilizzando il collegamento telematico con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

L'Agenzia delle entrate, come anticipato nella circolare 74/E già citata, ha ora realizzato nuove procedure per l'attribuzione del codice fiscale tramite la rete Internet, che saranno attivate entro la fine del corrente mese di marzo e che sostituiranno quelle finora utilizzate.

Tali nuove procedure sono disponibili per tutti i Consolati abilitati al servizio telematico dell'Agenzia delle entrate via Internet, e sono quindi fruibili anche dai Consolati che finora hanno inoltrato le richieste di attribuzione del codice fiscale via fax all'Agenzia delle entrate.

Per accedere alle nuove funzioni, l'autorità consolare interessata deve collegarsi al sito http://uniconline.finanze.it, selezionando l'opzione «Consolati» all'interno della voce «Servizi». L'accesso è consentito previo inserimento del codice identificativo, della password e, successivamente, del Pincode che sono stati comunicati nel mese di settembre 2001.

Le funzioni disponibili per la gestione dei codici fiscali via Internet sono le seguenti:

attribuzione del codice fiscale;

annullamento dell'operazione di attribuzione;

visualizzazione dei codici fiscali attribuiti.

Si illustrano di seguito, in modo sintetico, tali funzionalità rinviando, per informazioni di dettaglio, alla guida operativa allegata alla presente.

Attribuzione del codice fiscale.

La presentazione della richiesta dell'attribuzione del codice fiscale viene effettuata, da parte dall'interessato o da persona da questi incaricata, utilizzando l'apposito modulo AA4/7 che i Consolati possono prelevare dalla guida on-line del sito Internet. Al modulo deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente.

Per effettuare l'operazione di attribuzione il Consolato deve riportare, negli appositi schermi, i dati indicati dal richiedente, ed in particolare:

dati anagrafici;

dati della residenza italiana;

dati della residenza estera.

Il Consolato deve poi indicare se il richiedente intende o meno ricevere il tesserino plastificato contenente il codice fiscale; il tesserino può essere inviato, a scelta, presso il Consolato stesso ovvero presso la residenza italiana, qualora quest'ultima sia individuabile in modo certo, essendo stato indicato un indirizzo completo.

Annullamento del codice fiscale.

L'annullamento di un codice fiscale precedentemente attribuito in modo erroneo può essere effettuato purché l'operazione venga richiesta dallo stesso Consolato che ha provveduto all'attribuzione ed avvenga entro la stessa giornata.

Visualizzazione dei codici fiscali attribuiti.

Per controllare le operazioni effettuate, ciascun Consolato dispone di una funzione di interrogazione che prevede:

1) interrogazione per codice fiscale, che consente di visualizzare e stampare tutti i dati anagrafici corrispondenti al codice fiscale indicato;

2) riepilogo totale delle attribuzioni, che permette di ottenere la lista completa dei codici fiscali attribuiti;

3) riepilogo delle attribuzioni effettuate in un determinato periodo, attraverso la quale è possibile visualizzare, dopo aver indicato un periodo di interesse, l'elenco dei codici fiscali attribuiti dal Consolato nell'intervallo di tempo indicato.

Ciascun Consolato avrà cura di fornire ai cittadini residenti nei territori di propria competenza ogni possibile assistenza per la soluzione di problemi che dovessero presentarsi in occasione dell'attribuzione del codice fiscale.

Nella guida operativa sono indicati i recapiti dell'Agenzia delle entrate a cui i Consolati possono far riferimento per problemi legati all'utilizzo delle nuove procedure o per la soluzione di casi particolari.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

GUIDA OPERATIVA ALLE PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE VIA INTERNET

PREMESSA

Le funzioni messe a disposizione dei Consolati per la gestione del codice fiscale via Internet, sono:

1. Attribuzione del codice fiscale;
2. Annullamento dell'operazione di attribuzione;
3. Visualizzazione dei codici fiscali attribuiti.

Per utilizzare le predette funzioni i Consolati devono accedere alla voce "Servizi", opzione "Consolati", del sito Internet 'http://uniconline.finanze.it' attraverso il quale già dal mese di settembre 2001 possono attribuire il Pincode ai cittadini italiani residenti all'estero che intendono trasmettere via Internet la propria dichiarazione dei redditi.
Per ciascuna funzione è disponibile, all'interno del sito Internet, una guida online per le modalità di utilizzo.

Si fa presente che le nuove funzioni di attribuzione del codice fiscale via Internet sostituiscono quelle fino ad oggi utilizzate ricorrendo al collegamento con la rete INPS; queste ultime verranno quindi dismesse.

GUIDA OPERATIVA

MODALITA' DI ACCESSO

Per accedere al servizio occorre collegarsi al sito Internet (http://uniconline.finanze.it) e selezionare la voce 'SERVIZI' , opzione 'CONSOLATI', dal menù che si trova sulla parte sinistra dello schermo.
Compare una pagina in cui occorre immettere il codice identificativo e la password del Consolato già comunicati nel mese di settembre 2001; dopo averli inseriti ed inviati correttamente, compare la pagina riprodotta in figura per la selezione dell'operazione da eseguire.
Nella parte sinistra dello schermo si trovano le già note funzioni relative al PINCODE, mentre sulla destra sono riportate le funzioni disponibili per la gestione dei codici fiscali. Per poter accedere ad uno qualunque di tali servizi, occorre inserire il Pincode comunicato al Consolato nel mese di settembre 2001.

Operazioni effettuabili dai Consolati

Questo servizio consente al Consolato di validare o rifiutare le richieste di abilitazione dei cittadini italiani residenti all'estero, di attribuire a chi ne faccia richiesta il codice fiscale ed, inoltre, di ristampare le domande di abilitazione per quei soggetti già abilitati che lo richiedano.

Indichi il PINCODE assegnato e selezioni l'operazione da eseguire:

PIN [ ]

Operazioni relative al Pincode	**Operazioni relative al Codice Fiscale**
○ Elenco delle richieste da validare	○ Attribuzione codice fiscale
○ Elenco di tutte le richieste	○ Annullamento codice fiscale
○ Elenco delle richieste validate o rifiutate	○ Visualizzazione codici fiscali

[Invia] [Reimposta]

ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

Il Consolato mette a disposizione dei cittadini il modulo di richiesta del codice fiscale, prelevandolo dalla Guida on line all'interno del sito Internet.
Il modulo di richiesta deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto direttamente dall'interessato o da una persona incaricata e presentato al Consolato insieme ad un documento di identità del richiedente.
L'addetto del Consolato riceve la richiesta, verifica l'esattezza dei dati in essa contenuti e provvede ad inserirli nell'apposita pagina che appare selezionando la funzione "Attribuzione codice fiscale".
Una volta inviati i dati, il Sistema dell'Anagrafe Tributaria restituisce sul video, unitamente ai dati del soggetto, il codice fiscale attribuito, che può essere stampato e consegnato al richiedente.
Su richiesta, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate provvede ad inviare il tesserino plastificato presso il Consolato oppure presso la residenza italiana; in quest'ultimo caso deve essere stato indicato un indirizzo completo di tutti gli elementi.

INSERIMENTO DEI DATI

Per effettuare l'attribuzione del codice fiscale occorre selezionare l'apposita funzione dal menù principale. Viene visualizzata la pagina sottostante, nella quale devono essere riportati i dati indicati sul modulo di richiesta nei corrispondenti campi.

Richiesta del Codice Fiscale

Guida

Per ottenere il codice fiscale inserire i seguenti dati:

Dati anagrafici

Cognome Nome

gg – mm - aaaa

Data di nascita Sesso

Comune di nascita Provincia

Dati della residenza italiana

Comune Provincia

Indirizzo CAP

Dati della residenza estera

Stato Città

Indirizzo

Richiesta del tesserino plastificato

SI ○ Selezionare il luogo dove ricevere il tesserino

NO ○

Invia Reimposta

Dati anagrafici

I dati anagrafici richiesti sono tutti obbligatori: l'omissione anche di uno soltanto di essi viene intercettata all'invio e dà origine ad un messaggio esplicativo dell'errore riscontrato.
Se quest'ultimo non viene rimosso, non è possibile procedere all'attribuzione del codice fiscale.

Si elencano i principali vincoli per l'impostazione dei dati anagrafici:

Cognome e nome : vanno riportati senza l'indicazione di titoli onorifici, di studio o di qualsiasi altra natura. Sono ammessi solo i 26 caratteri maiuscoli dell'alfabeto più i caratteri trattino (-) e apostrofo (') nella doppia funzione di apostrofo e accento.

Data di nascita: vanno riportati il giorno, il mese e l'anno di nascita. Sono ammessi solo caratteri numerici.

Sesso: compare una finestra contenente il valore da selezionare; 'M' per i soggetti di sesso maschile, 'F' per i soggetti di sesso femminile.

Comune di nascita: va riportata la dizione per esteso. Non sono ammessi numeri. Nel caso in cui il luogo di nascita sia in uno Stato estero, va riportata la dizione dello Stato.

Provincia di nascita: compare una finestra in cui, scorrendo con il cursore dall'alto verso il basso, è possibile visualizzare le dizioni delle province italiane in ordine alfabetico. L'utente deve selezionare la provincia di nascita; nel caso in cui il luogo di nascita sia in uno Stato estero, occorre selezionare la dizione 'Stati Esteri'.

Dati della residenza italiana

Per la compilazione dei dati della residenza italiana sono previste le seguenti possibilità:
1) Indicare la residenza anagrafica italiana: in tal caso vanno compilati tutti i campi relativi a Comune, Provincia, Indirizzo e Cap.
2) Indicare il domicilio fiscale in Italia: in tal caso, in mancanza di dati completi, è possibile compilare i soli campi relativi a Comune e Provincia
3) Indicare l'A.I.R.E. presso cui il soggetto è registrato: in tal caso devono essere compilati i campi relativi a Comune e Provincia.
4) Non indicare alcun dato.

Si elencano i principali vincoli per l'impostazione dei dati di residenza:

Comune: se impostato, va riportata la dizione per esteso. Non sono ammessi numeri.

Provincia: compare una finestra in cui, scorrendo con il cursore dall'alto verso il basso, è possibile visualizzare le dizioni delle province italiane in ordine alfabetico. L'utente deve selezionare la Provincia di interesse.

Indirizzo: può contenere sia caratteri alfabetici che numerici.

Cap: può essere riempito solo con caratteri numerici.

Dati della residenza estera

I campi della residenza estera sono tutti obbligatori; l'omissione anche di uno soltanto di essi viene rilevata all'invio, dando origine ad un messaggio esplicativo di errore che, se non rimosso, impedisce la prosecuzione dell'operazione di attribuzione del codice fiscale.

Stato estero: l'utente deve riportare la dizione dello Stato estero dove risiede il soggetto richiedente. Non sono ammessi numeri.

Città: l'utente deve inserire il nome della città estera dove risiede il soggetto. Non sono ammessi numeri.

Indirizzo: l'utente deve digitare l'indirizzo estero dove risiede il soggetto. Si sottolinea che è importante inserire, all'interno di questo campo e per le località ove esso sia previsto, il Codice di Avviamento Postale.

Richiesta del tesserino plastificato

E' necessario indicare se si desidera o meno ricevere il tesserino plastificato; l'omissione della scelta viene rilevata all'invio, dando origine ad un messaggio esplicativo di errore che, se non rimosso, impedisce la prosecuzione dell'operazione di attribuzione del codice fiscale.
Nel caso in cui si richieda il tesserino, si hanno due possibilità di invio:
- presso il Consolato richiedente;
- presso l'indirizzo della residenza italiana (solo nel caso in cui sia stato indicato un indirizzo completo di tutti gli elementi).

INVIO DEI DATI

Al termine dell'inserimento dei dati è possibile premere uno dei bottoni posizionati in fondo alla pagina:
- **"Reimposta"** consente di cancellare tutti i dati immessi, rimanendo sulla stessa pagina;
- **"Invio"** predispone le informazioni per la trasmissione al Sistema Centrale. Vengono effettuati i primi controlli formali sui dati da trasmettere: la presenza di eventuali anomalie è segnalata da un messaggio di errore. Se i dati inseriti sono corretti, viene visualizzata una pagina come quella riprodotta in figura, in cui vengono riportati i dati del soggetto.

L'utente, dopo avere controllato attentamente tutti i dati, può decidere se confermare o annullare la richiesta, utilizzando gli appositi bottoni: selezionando **"Conferma"** la richiesta di attribuzione del codice fiscale viene inoltrata al Sistema Centrale, selezionando **"Annulla"** si torna alla pagina precedente.

Una volta confermata la richiesta, se l'operazione ha esito positivo viene attribuito il codice fiscale che viene visualizzato, unitamente ai dati del soggetto, in una pagina come quella di seguito riprodotta.
Il pulsante **"Stampa"** permette di avere su carta tutte le informazioni visualizzate.

Attribuzione Codice fiscale

Il codice fiscale attribuito è: **NRDMHL00P23H501D**

Dati anagrafici

Cognome NARDINI
Nome MICHAEL
Data di nascita 23-09-2000 **Sesso** M
Comune ROMA **Provincia** RM

Dati della residenza italiana

Comune ROMA **Provincia** RM
Indirizzo PIAZZA MAZZINI 2 **CAP** 00136

Dati della residenza estera

Stato ALBANIA **Città** VALONA
Indirizzo VIA OVEST 67

Richiesta del tesserino plastificato

Non è stato richiesto il tesserino plastificato.

Prema il pulsante **"Stampa"** per poter avere su carta le informazioni riportate in questa pagina.

Stampa

CASI PARTICOLARI

Codice fiscale già attribuito

Se il codice fiscale calcolato in base ai dati anagrafici immessi risulta già attribuito, il Sistema risponde con una pagina riportante il codice fiscale stesso ed i corrispondenti dati anagrafici e di residenza presenti negli archivi dell'Anagrafe Tributaria:

Attribuzione Codice fiscale

Il codice fiscale **BRTMRC00T63H501W** non può essere attribuito perché già assegnato al seguente soggetto:

Dati anagrafici

Cognome BERTI
Nome MARICA
Data di nascita 23-12-2000 **Sesso** F
Comune ROMA **Provincia** RM

Dati della residenza italiana

Comune ROMA **Provincia** RM
Indirizzo VIA DEMIDOVIC **CAP** 00144

Dati della residenza estera

Stato ALBANIA **Città** VALONA
Indirizzo VIALE LIEGI 14

Prema il pulsante **"Stampa"** per poter avere su carta le informazioni riportate in questa pagina.

Stampa

L'addetto del Consolato deve verificare che i dati visualizzati corrispondano a quelli del soggetto richiedente e *solo in caso di perfetta corrispondenza di tutti i dati anagrafici e di residenza* egli potrà comunicare il codice fiscale al cittadino.
Se invece riscontra delle diversità, l'addetto deve comunicare tale situazione all'Agenzia delle Entrate.

Codice fiscale già attribuito ed aggiornato in un altro codice fiscale

Se il codice fiscale calcolato in base ai dati anagrafici immessi risulta già attribuito e successivamente aggiornato in un altro codice fiscale, il Sistema Centrale risponde con una pagina riportante quest'ultimo codice fiscale ed i dati anagrafici e di residenza ad esso corrispondenti:

Attribuzione Codice fiscale

Il codice fiscale **RMNMRA99C12H501L** non può essere attribuito perché già assegnato ed aggiornato in **RMNMRA99C15H501D** per il seguente soggetto:

Dati anagrafici

Cognome ROMANI
Nome MAURO
Data di nascita 15-03-1999 **Sesso** M
Comune ROMA **Provincia** RM

Dati della residenza italiana

Comune ROMA **Provincia** RM
Indirizzo VIA LUNGA 23 **CAP** 00143

Dati della residenza estera

Stato **Città**
Indirizzo

Prema il pulsante **"Stampa"** per poter avere su carta le informazioni riportate in questa pagina.

Stampa

In tal caso l'addetto deve comunicare tale situazione all'Agenzia delle Entrate.

Codice fiscale già attribuito a più soggetti

Se il codice fiscale calcolato in base ai dati anagrafici immessi risulta già attribuito a più soggetti, il Sistema Centrale risponde con un messaggio di errore.
In tal caso l'addetto deve comunicare tale situazione all'Agenzia delle Entrate.

ANNULLAMENTO DEL CODICE FISCALE

L'operazione di annullamento di un codice fiscale deve essere eseguita tassativamente entro il giorno in cui esso è stato assegnato, soltanto dal Consolato che ne ha effettuato l'attribuzione.
Trascorso tale termine, è necessario rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per le opportune correzioni

Per annullare un codice fiscale, occorre selezionare dal menù principale la voce "Annullamento codice fiscale". Viene visualizzata una pagina in cui l'utente deve inserire il codice fiscale che intende annullare:

Annullamento Codice Fiscale

Guida

Per ottenere l'annullamento è obbligatorio indicare il seguente dato:

Codice fiscale attribuito [ ]

Invia Reimposta

Con il bottone **"Reimposta"** si può cancellare il contenuto del campo relativo al codice fiscale.
Con il bottone **"Invia"** si attiva la funzione di controllo e, se non sono stati riscontrati errori formali, viene visualizzata una pagina con i dati anagrafici e di residenza relativi al codice fiscale indicato:

Annullamento Codice Fiscale

La preghiamo di verificare che i dati corrispondano al codice fiscale da Lei indicato:

Codice fiscale: NRDMHL00H24H501D

Dati anagrafici

Cognome	NARDINI		
Nome	MICHELE		
Data di nascita	24-06-2000	**Sesso**	M
Comune	ROMA	**Provincia**	RM

Dati della residenza italiana

Comune	ROMA	**Provincia**	RM
Indirizzo	VIA SENNA	**CAP**	00100

Dati della residenza estera

Stato	ALBANIA	**Città**	VALONA
Indirizzo	VIA OVEST		

Prema il pulsante **"Conferma"** per eseguire l'annullamento oppure **"Reimposta"** per tornare alla pagina presedente.

Reimposta Conferma

L'addetto, *dopo aver attentamente controllato la rispondenza tra i dati visualizzati e quelli noti al Consolato*, può confermare o meno la richiesta, utilizzando gli appositi bottoni posizionati in fondo alla pagina visualizzata sullo schermo.
Selezionando il tasto **"Conferma"**, si trasmette al Sistema Centrale la richiesta di annullamento del codice fiscale. Se il codice fiscale è annullabile si provvede alla sua cancellazione alla visualizzazione del messaggio "Operazione correttamente eseguita". Se invece si sono riscontrati errori, vengono emesse opportune pagine contenenti messaggi esplicativi.

VISUALIZZAZIONE DEI CODICI FISCALI ATTRIBUITI

Il Consolato può effettuare l'interrogazione dei codici fiscali che ha attribuito, selezionando dal menù principale la funzione "Visualizzazione Codici Fiscali".
Viene proposta una pagina con le seguenti opzioni:

- interrogazione per codice fiscale
- riepilogo totale delle attribuzioni
- riepilogo per periodo

e con i pulsanti "Ricerca" e "Annulla" che servono rispettivamente per avviare la ricerca dei dati o per annullare la richiesta;
In caso di errori nell'inserimento dei dati richiesti o nella creazione delle liste da visualizzare, compaiono opportuni messaggi che segnalano le anomalie riscontrate.

Visualizzazione Codici Fiscali attribuiti

Guida

Per ottenere la visualizzazione dei dati effettuare una delle seguenti scelte:

- **Codice fiscale**
- **Riepilogo totale delle attribuzioni**
- **Attribuzioni effettuate dal** giorno mese anno **al** giorno mese anno

Ricerca Annulla

INTERROGAZIONE PER CODICE FISCALE

Effettuando questa selezione, se il codice fiscale indicato è presente negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, compare la pagina di dettaglio contenente i dati corrispondenti a tale codice. Le informazioni fornite a video possono essere stampate premendo l'apposito tasto.

Visualizzazione dati del soggetto

Codice fiscale: **NRDMHL00H24H501D**

Dati anagrafici

Cognome	NARDINI		
Nome	MICHELE		
Data di nascita	24-06-2000	**Sesso**	M
Comune	ROMA	**Provincia**	RM

Dati della residenza italiana

Comune	ROMA	**Provincia**	RM
Indirizzo	VIA SENNA	**CAP**	00100

Dati della residenza estera

Stato	ALBANIA	**Città**	VALONA
Indirizzo	VIA OVEST		

Prema il pulsante **"Stampa"** per poter avere su carta le informazioni riportate in questa pagina.

Stampa

RIEPILOGO TOTALE DELLE ATTRIBUZIONI

Scegliendo questa opzione, viene visualizzata la lista contenente la totalità dei codici fiscali attribuiti dal Consolato in ordine temporale decrescente.
Su ciascuna riga dell'elenco, riprodotto nella figura sottostante, vengono riportati i dati relativi ad un soggetto: codice fiscale, cognome, nome e data dell'attribuzione.

Lista dei Codici Fiscali attribuiti

Per visualizzare i dati di dettaglio relativi al singolo contribuente, occorre cliccare sul simbolo corrispondente alla riga nella quale viene indicato il codice fiscale dello stesso.

Codice fiscale	Cognome	Nome	Data di attribuzione	Dettaglio
NRDMHL00H24H501D	NARDINI	MICHELE	21/01/02	
RMNSRA00B61H501P	ROMANI	SARA	18/01/02	
SRNSRN99R12H501W	SERENI	SERENO	17/01/02	
PNTRSO99B52H501D	PANTERA	ROSA	17/01/02	
FRRMME99C63H501K	FERRARI	EMMA	17/01/02	
RMOMRA01C27H501T	ROMEI	MARIO	17/01/02	
BRTMRA98B50H501Z	SERAFINI	SERAFINO	04/12/01	

Premendo sull'icona "Dettaglio" in corrispondenza di ciascuna riga, è possibile visualizzare tutti i dati anagrafici e di residenza relativi al soggetto di interesse; queste informazioni possono essere stampate premendo l'apposito bottone posto in fondo alla pagina.

RIEPILOGO DELLE ATTRIBUZIONI EFFETTUATE IN UN DETERMINATO PERIODO

Selezionando questa voce ed indicando il periodo di interesse (nel formato giorno, mese ed anno), viene visualizzata una lista contenente i codici fiscali attribuiti dal Consolato nell'intervallo temporale indicato.
Su ciascuna riga dell'elenco, riprodotto nella figura soprastante, vengono riportati i dati relativi ad un soggetto: codice fiscale, cognome, nome e data dell'attribuzione. Premendo sull'icona "Dettaglio" in corrispondenza di ciascuna riga, è possibile visualizzare tutti i dati anagrafici e di residenza relativi al soggetto di interesse; queste informazioni possono essere stampate premendo l'apposito bottone posto in fondo alla pagina.

RECAPITI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Eventuali comunicazioni, relative ai casi particolari illustrati nella sezione relativa all'attribuzione del codice fiscale o ad altri problemi legati all'utilizzo delle procedure del codice fiscale, possono essere inoltrate ***all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Sistemi e Processi - Settore Sviluppo e Innovazione - Ufficio Archivio Anagrafico, Sicurezza e Basi Dati,*** con le seguenti modalità:

- tramite fax al numero **+39 06 5016741;**
- tramite e-mail, all'indirizzo di posta elettronica:
  DC.SP.ARCHIVIOANAGRAFICO@AGENZIAENTRATE.IT

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato di rettifica relativo all'annuncio di tre richieste di *referendum* popolare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 24 aprile 2002.

A pag. 58, seconda colonna, il secondo quesito referendario, dal nono rigo in poi si deve intendere corretto nel modo seguente: "... i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo."?".

02A05389

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Pori (Finlandia)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...).

Decreta:

Il sig. Hannu Hakamaki, vice console onorario in Pori (Finlandia), esercita le funzioni consolari limitatamente all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini italiani.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

02A04392

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Atyrau (Kazakhstan)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis ...).

Decreta:

Il sig. Tiziano Rondi, vice console onorario in Atyrau (Kazakhstan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Almaty degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Almaty delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Almaty dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Almaty degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. accettazione di autocertificazioni dei cittadini italiani su atti amministrativi, rilascio di vidimazioni e legalizzazioni di atti amministrativi;

7. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Almaty dei moduli di iscrizione dei cittadini italiani all'A.I.R.E.;

8. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Almaty della documentazione relativa al rilascio di visti a favore di cittadini kazakhstani;

9. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Almaty delle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

10. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare e trasmissione delle stesse all'Ambasciata d'Italia in Almaty, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Almaty.

11. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

02A04391

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento del 194º Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999 n. 287, del 25 gennaio 2000 n. 19 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, n. 46/1980, n. 75/1980, n. 125/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (suppl. ord.), 223/1981 (suppl. ord.), n. 289/1981, n. 326/1981 (suppl. ord.), n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n. 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, n. 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n. 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n. 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, n. 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, n. 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, n. 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 274/1995, n. 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 106/1997, n. 128/1997, n. 148/1997, n. 201/1997, n. 212/1997, n. 290/1997, n. 27/1998, n. 64/1998 n. 114/1998, n. 135/1998, n. 145/1998, n. 178/1998, n. 222/1998, n. 256/1998, n. 292/1998, n. 19/1999, n. 45/1999, n. 71/1999, n. 119/1999, n. 133/1999, n. 183/1999, n. 203/1999, n. 215/1999, n. 231/1999, n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002 e n. 71/2002 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 13194 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.386/C/01 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "FANZOJ JOHANN" MOD. JAGD
Calibro: mm 6,5 x 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 630
Lunghezza dell'arma: mm 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PLAZZOTTA ERMES IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: C 6

N. 13195 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.448/C/01 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "W. GLASER"
Calibro: mm 8,6 x 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 635
Lunghezza dell'arma: mm 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: SETTI ENRICO TITOLARE DELLA DITTA " F.LLI SETTI DI E. SETTI & C. S.N.C. "
Classe: C 6

N. 13196 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/ C/79 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "BAIKAL" MOD. MP 221 ARTEMIDA
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: RUSSIA
Stato o Stati da cui è importata: RUSSIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 5

N. 13197 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.408/C/01 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "DAYSTATE" MOD. HUNTSMAN MK II
Calibro: mm 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 480
Lunghezza dell'arma: mm 997
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: MASTROFINI SALVINO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: C 11

N. 13198 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2618/C/79 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "BBM" MOD. OLIMPYC 380 GUM
Calibro: .380-ME-GUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 5
Lunghezza delle canne: mm 60
Lunghezza dell'arma: mm 180
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: FRIGERIO GIOVANNA TITOLARE DELLA DITTA "BRUNI S.R.L."
Classe: C 2
Nota: l'arma può camerare anche la cartuccia .380 a salve.

N. 13199 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.3098/C/80 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "STEYR" MOD. TACTICAL ELITE-SBS 96L
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 570
Lunghezza dell'arma: mm 1088,5
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PAGANI MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "THE FOUR COMPANY S.P.A."
Classe: C 6

N. 13200 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.3098/C/80 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "STEYR" MOD. TACTICAL ELITE-SBS 96L
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 570
Lunghezza dell'arma: mm 1088,5
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PAGANI MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "THE FOUR COMPANY S.P.A."
Classe: C 6

N. 13201 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.10084/C/90 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "M.R. NEW SYSTEM ARMS" MOD. X9 COMBAT
Calibro: mm 9 FAR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: mm 128
Lunghezza dell'arma: mm 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: RIGIDO MARCO TITOLARE DELLA DITTA "M. R. NEW SYSTEM ARMS"
Classe: C 1
Nota: l'arma può essere corredata di un kit di conversione (canna, carrello, molla e caricatore di n. 9 colpi) in calibro mm 10 FAR.

N. 13202 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.10084/C/90 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "M. R. NEW SYSTEM ARMS" MOD. X10 COMBAT
Calibro: mm 10 FAR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: mm 128
Lunghezza dell'arma: mm 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: RIGIDO MARCO TITOLARE DELLA DITTA "M.R. NEW SYSTEM ARMS"
Classe: C 1
Nota: l'arma può essere corredata di un kit di conversione (canna, carrello, molla e caricatore di n. 9 colpi) in calibro mm 9 FAR.

N. 13203 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.10084/C/90 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "M.R. NEW SYSTEM ARMS" MOD. SAFARI I
Calibro: mm 9,3 x 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 530 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 580
Lunghezza dell'arma: mm 1060 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: RIGIDO MARCO TITOLARE DELLA DITTA "M.R. NEW SYSTEM ARMS"
Classe: C 6
Nota: l'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili della stessa lunghezza con compensatore amovibile nei seguenti calibri: mm 6,5 x 55, mm 7-08 Remington, .22-250 Remington, .25-06 Remington.

N. 13204 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.169/C/96 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FEG" MOD. RL61
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 86
Lunghezza dell'arma: mm 157
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: UNGHERIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "GIOVANNI BRACCI"
Classe: C 1

N. 13205 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.169/C/96 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "FEG" MOD. ACK
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: mm 105,6
Lunghezza dell'arma: mm 197
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: UNGHERIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "GIOVANNI BRACCI"
Classe: C 1

N. 13206 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.169/C/96 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "HIGH STANDARD" MOD. W 104 DOUBLE NINE
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 10
Lunghezza delle canne: mm 192
Lunghezza dell'arma: mm 234
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "GIOVANNI BRACCI"
Classe: C 2

N. 13207 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.169/C/96 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "FAURE' LE PAGE" MOD. EXPRESS
Calibro: mm 8 x 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GIOVANNI BRACCI TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "GIOVANNI BRACCI"
Classe: C 5

N. 13208 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.914/C/78 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "P. ZANARDINI" MOD. PRINZ 2001
Calibro: mm 6,5 x 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 580
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.P.I.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. 13209 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.914/C/78 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "P. ZANARDINI" MOD. CARABINA 405 WALD SAFARI 2001 SPORTING
Calibro: .450 MARLIN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 500 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 545
Lunghezza dell'arma: mm 1020 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 1075
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.P.I.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C."
Classe: C 6

N. 13210 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.914/C/78 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "P. ZANARDINI" MOD. DOPPIETTA OXFORD
Calibro: .458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 620
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE))
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.P.I.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. 13211 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.914/C/78 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "P. ZANARDINI" MOD. 403 DOPPIETTA 2002
Calibro: .500/.450 NITRO EXPRESS MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 630
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE))
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.P.I.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. 13212 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.914/C/78 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "P. ZANARDINI" MOD. 403 DOPPIETTA 2002
Calibro: .500/.465
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 630
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE))
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "M.A.P.I.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C."
Classe: C 5

N. 13213 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.5258/C/83 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione:"DAVIDE PEDERSOLI" MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK "JOHN BODINE"
Calibro: .45-70
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 711
Lunghezza dell'arma: mm 1139
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIERANGELO PEDERSOLI TITOLARE DELLA DITTA "DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C."
Classe: C 5
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: Remington Rolling Block "BUFFALO" e Remington Rolling Block "INFANTRY".

N. 13214 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.5258/C/83 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione:"DAVIDE PEDERSOLI" MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK "JOHN BODINE"
Calibro: .45-90
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 711
Lunghezza dell'arma: mm 1139
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIERANGELO PEDERSOLI TITOLARE DELLA DITTA "DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C."
Classe: C 5
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: Remington Rolling Block "BUFFALO" e Remington Rolling Block "INFANTRY".

N. 13215 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.5258/C/83 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "DAVIDE PEDERSOLI" MOD. LIGHTNING SLIDE ACTION MEDIUM FRAME
Calibro: .38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore tubolare: 15
Lunghezza delle canne: mm 658
Lunghezza dell'arma: mm 1092
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIERANGELO PEDERSOLI TITOLARE DELLA DITTA "DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: Lightning Colt Model e Lightning Slide.

N. 13216 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.5258/C/83 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "DAVIDE PEDERSOLI" MOD. LIGHTNING SLIDE ACTION MEDIUM FRAME
Calibro: .40-44 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore tubolare: 15
Lunghezza delle canne: mm 658
Lunghezza dell'arma: mm 1092
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIERANGELO PEDERSOLI TITOLARE DELLA DITTA "DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: Lightning Colt Model e Lightning Slide.

N. 13217 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.5258/C/83 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "DAVIDE PEDERSOLI" MOD. LIGHTNING SLIDE ACTION MEDIUM FRAME
Calibro: .45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore tubolare: 15
Lunghezza delle canne: mm 658
Lunghezza dell'arma: mm 1092
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIERANGELO PEDERSOLI TITOLARE DELLA DITTA "DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: Lightning Colt Model e Lightning Slide.

N. 13218 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.5258/C/83 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "DAVIDE PEDERSOLI" MOD. LIGHTNING SLIDE ACTION MEDIUM FRAME
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore tubolare: 15
Lunghezza delle canne: mm 658
Lunghezza dell'arma: mm 1092
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PIERANGELO PEDERSOLI TITOLARE DELLA DITTA "DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: Lightning Colt Model e Lightning Slide.

N. 13219 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2272/C/79 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "IAB" MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 990
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PEDRETTI ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "I.A.B. UNICOM S.R.L."
Classe: C 5

N. 13220 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2272/C/79 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "IAB" MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 660
Lunghezza dell'arma: mm 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PEDRETTI ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "I.A.B. UNICOM S.R.L."
Classe: C 5

N. 13221 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2272/C/79 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "IAB" MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 712
Lunghezza dell'arma: mm 1142
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PEDRETTI ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "I.A.B. UNICOM S.R.L."
Classe: C 5

N. 13222 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2272/C/79 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "IAB" MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .40-65 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 810
Lunghezza dell'arma: mm 1240
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PEDRETTI ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "I.A.B. UNICOM S.R.L."
Classe: C 5

N. 13223 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2272/C/79 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "IAB" MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .40-65 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 864
Lunghezza dell'arma: mm 1294
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PEDRETTI ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "I.A.B. UNICOM S.R.L."
Classe: C 5

N. 13224 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2272/C/79 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "IAB" MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45-90 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 810
Lunghezza dell'arma: mm 1240
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PEDRETTI ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "I.A.B. UNICOM S.R.L."
Classe: C 5

N. 13225 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2272/C/79 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "IAB" MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45-90 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 864
Lunghezza dell'arma: mm 1294
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PEDRETTI ADRIANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "I.A.B. UNICOM S.R.L."
Classe: C 5

N. 13226 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.107/C/01 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ANSCHUTZ" MOD. 2025
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ======
Lunghezza delle canne: mm 640
Lunghezza dell'arma: mm 1080
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: DAL BALCON LINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DAL BALCON GIUSEPPE & LINO S.N.C."
Classe: C 11

N. 13227 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2963/C/80 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "WALTHER" MOD.P 22 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 127 CON CONTRAPPESO AMOVIBILE
Lunghezza dell'arma: mm 199
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "BIGNAMI S.P.A."
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
E' dotata di contrappeso amovibile.

N. 13228 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.807/C/99 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "S.T.I. INTERNATIONAL" MOD. GRAND MASTER (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20
Lunghezza delle canne: mm 138 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 185
Lunghezza dell'arma: mm 235 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 280
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: PATRIA GIORGIO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA "A.P.G. ARMERIA PATRIA GIORGIO"
Classe: C 1
Note: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. Può essere corredata di una canna intercambiabile, nello stesso calibro, con compensatore inamovibile lunga mm 175.

N. 13229 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.3065/C/80 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "RUGER" MOD. 10/22 TNZ
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 508
Lunghezza dell'arma: mm 978
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BASSO STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "GUGLIELMO DEMARCHI & C. S.R.L."
Classe: C 7
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13230 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2653/C/79 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. COLT 1873 FAST SHOT S.A.
Calibro: .44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 139,7
Lunghezza dell'arma: mm 284
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.R.L."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.Può essere corredata di un cilindro intercambiabile idoneo a camerare la cartuccia in calibro .44 Smith & Wesson Special.

N. 13231 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2653/C/79 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "UBERTI" MOD. COLT 1873 FAST SHOT S.A.
Calibro: .45 Colt
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 139,7
Lunghezza dell'arma: mm 284
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MERLINO GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "A. UBERTI S.R.L."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.Può essere corredata di un cilindro intercambiabile idoneo a camerare la cartuccia in calibro .45 ACP.

N. 13232 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.413/C/01 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "MATCHGUNS" MOD. MG 2 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 280
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MORINI CESARE DIRETTORE TECNICO DELLA DITTA "MATCHGUNS S.R.L."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13233 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.413/C/01 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione:"MATCHGUNS" MOD. MG 3 (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .22 SHORT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 130 CON COMPENSATORE INAMOVIBILE mm 165
Lunghezza dell'arma: mm 265 CON COMPENSATORE INAMOVIBILE mm 300
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MORINI CESARE DIRETTORE TECNICO DELLA DITTA "MATCHGUNS S.R.L."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13234 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.091/C/94 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "DELTA AR" MOD. TOP GUN 17 S (MIRE REGOLABILI)
Calibro: mm 9 FAR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: mm 130,5
Lunghezza dell'arma: mm 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MICHETTI ANTONIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "DELTA AR S.R.L."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13235 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.091/C/94 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "DELTA AR" MOD. TOP GUN 15 S (MIRE REGOLABILI)
Calibro: mm 10 FAR
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: mm 130,5
Lunghezza dell'arma: mm 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: MICHETTI ANTONIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA "DELTA AR S.R.L."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13236 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.10305/C/90 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ANSCHUTZ" MOD. 1451 E TARGET
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1005
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S.N.C."
Classe: C 5
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13237 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.10305/C/90 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ANSCHUTZ" MOD. 1451 R. SPORTER TARGET
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1005
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S.N.C."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13238 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.3145/C/80 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "DIANA" MOD. 46 ST
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 1
Lunghezza delle canne: mm 350
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 11
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13239 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.3145/C/80 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "DIANA" MOD. 46 ST
Calibro: mm 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 1
Lunghezza delle canne: mm 350
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 11
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13240 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.3145/C/80 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 700
Calibro: mm 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 660
Lunghezza dell'arma: mm 1160
Funzionamento: AD RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13241 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.3145/C/80 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 700
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: AD RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13242 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.3145/C/80 in data 22 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "REMINGTON" MOD. 700
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: AD RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "PAGANINI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

NOTE

Ai numeri 2343, 3158, 3160, 5326, 5814, 5816, 5817, 6007, 6586, 6727, 6728, 7227, 7228, 7229, 7230, 7733, 7770, 8425, 8426, 8651, 8789, 8959, 8960, 8961, 8962, 8963, 8964, 8986, 9062, 9309, 9433, 9434, 9485, 9696, 9697, 9806, 9807, 9840, 9841, 10058, 10335, 10521, 10636, 10786, 10787, 10788, 10789, 10790, 10842, 10843, 10868, 11092, 11138, 11139, 11140, 11141, 11176, 11177, 11213, 11214, 11362, 11363, 11364, 11365, 11520, 11521, 11584, 11695, 11766, 11915, 11936, 12077, 12078, 12080, 12150, 12151, 12153, 12277, 12684, 12685, 12686, 12687, 12688, 12689 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche "NUOVA JAGER".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'11 settembre 2001.

Ai numeri 3509, 3511, 3513, 3516, 3518, 3520, 3522, 3525 del Catalogo è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche REMINGTON ROLLING BLOCK "JOHN BODINE", REMINGTON ROLLING BLOCK "BUFFALO" e REMINGTON ROLLING BLOCK "INFANTRY".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'11 settembre 2001.

Al n. 4334 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) "CARL GUSTAF" Mod. 94 cal. mm 6,5x55 (canna mm 450) è inserita la seguente nota: l'arma è stata prodotta anche dai seguenti arsenali e fabbriche di cui reca il marchio e/o la sigla "HUSQVARNA (Svezia) e "MAUSER" (Germania).
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'11 settembre 2001.

Ai numeri 6727, 6728, 8959 e 10786 del Catalogo è inserita la seguente nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica potranno apparire anche i seguenti marchi e/o sigle dell'Arsenale argentino: sigla"FM" (inscritta all'interno di un cerchio) e/o il logo "Fabbrica Militar de Armas Portatiles-Rosario-Industria argentina"
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell'11 settembre 2001.

Al n. 6729 del Catalogo dove è iscritto il fucile semiautomatico “SPRINGFIELD” mod. M14 cal. .308 Winchester (mm 7,62x51) (canna mm 625 con compensatore) è inserita la seguente nota: il modello dell’arma può essere denominato anche “STANDARD M1A RIFLE”, “NATIONAL MATCH M1A RIFLE”, “SUPER MATCH M1A RIFLE”, “M21 TACTICAL RIFLE”, “M25 TACTICAL”.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell’11 settembre 2001.

Al n. 9220 del Catalogo dove è iscritto il fucile express sovrapposto a caricamento successivo e singolo (manuale) “WAFFEN VERATSCHNIG” Mod. 65 cal. mm 9,3x74R (canne mm 580) è inserita la seguente nota: l’arma può essere corredata di un altro sistema intercambiabile di canne express in calibro mm 7x64 / mm 5,6x52R lunghe mm 595.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell’11 settembre 2001.

Al n. 10658 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola e doppia azione “FEG” Mod. Mark II APK CAL. .380 ACP (9 corto) (canna mm 86) è inserita la seguente nota: il modello dell’arma può essere denominato anche APK.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell’11 settembre 2001.

Al n. 10659 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola e doppia azione “FEG” Mod. Mark II AP cal. .380 ACP (9 corto) (canna mm 100) è inserita la seguente nota: il modello dell’arma può essere denominato anche AP.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta dell’11 settembre 2001.

02A05263

Aggiornamento del 195° Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999 n. 287, del 25 gennaio 2000 n. 19 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, 46/1980, n. 75/1980, n. 125/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (suppl. ord.), 223/1981 (suppl. ord.) n. 289/1981, n. 326/1981 (suppl. ord.) n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n. 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n. 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n. 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, n. 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 274/1995, n. 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 106/1997, n. 128/1997, n. 148/1997, n. 201/1997, n. 212/1997, n. 290/1997, n. 27/1998, n. 64/1998 n. 114/1998, n. 135/1998, n. 145/1998, n. 178/1998, n. 222/1998, n. 256/1998, n. 292/1998, n. 19/1999, n. 45/1999, n. 71/1999, n. 119/1999, n. 133/1999, n. 183/1999, n. 203/1999, n. 215/1999, n. 231/1999, n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord. n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002 e n. 71/2002 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 13243 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B -50.2627/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "H. KRIEGOFF" MOD ULTRA 20
Calibro: 20/mm 5,6 x 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:=====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui é prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "HUBERTUS S.A.S. DI ARNO PIRCHER & C."
Classe: C 8

N. 13244 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2627/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "H. KRIEGOFF" MOD ULTRA 20
Calibro: 20/mm 6,5 x 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:=====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui é prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "HUBERTUS S.A.S. DI ARNO PIRCHER & C."
Classe: C 8

N. 13245 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2627/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "H. KRIEGOFF" MOD ULTRA 20
Calibro: 20/mm 7 x 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:=====
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui é prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER ARNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "HUBERTUS S.A.S. DI ARNO PIRCHER & C."
Classe: C 8

N. 13246 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.326/C/94 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione:"FLAVIO FARE'" MOD. ACCUMAX
Calibro: mm 6 BR NORMA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: FARE' FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FARE' DI FLAVIO FARE'"
Classe: C 6

N. 13247 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.326/C/94 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione:"FLAVIO FARE'" MOD. CHAMOIS
Calibro: .257 ACKLEY IMPROVED
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: FARE' FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FARE' DI FLAVIO FARE'"
Classe: C 6

N. 13248 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.326/C/94 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione:"FLAVIO FARE'" MOD. JUST ONE
Calibro: mm 7 x 66 VOM HOFE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =======
Lunghezza delle canne: mm 650 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 680
Lunghezza dell'arma: mm 1160 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1190
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: FARE' FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FARE' DI FLAVIO FARE'"
Classe: C 5

N. 13249 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.326/C/94 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione:"FLAVIO FARE'" MOD. ROYAL
Calibro: .500 JEFFERY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3
Lunghezza delle canne: mm 630 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 690
Lunghezza dell'arma: mm 1170 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: FARE' FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FARE' DI FLAVIO FARE'"
Classe: C 6

N. 13250 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.326/C/94 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione:"FLAVIO FARE'" MOD. HIRSCH
Calibro: .30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: mm 510
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: FARE' FLAVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "FARE' DI FLAVIO FARE'"
Classe: C 6

N. 13251 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.4783/C/82 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "FEINWERKBAU" MOD. P 75
Calibro: mm 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1 oppure 5
Lunghezza delle canne: mm 425
Lunghezza dell'arma: mm 1100
Funzionamento: ad aria compressa
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata:GERMANIA
Presentatore: MENCARELLI RAFFAELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "DOMINO S.R.L."
Classe: C 11
L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13252 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2583/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAKO" MOD. FINNFIRE HUNTER
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne:UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5 oppure 10
Lunghezza delle canne: mm 560
Lunghezza dell'arma: mm 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: ROMAN MAURIZIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A."
Classe: C 6
L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13253 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2583/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAKO" MOD. FINNFIRE RANGE
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne:UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 585
Lunghezza dell'arma: mm 1025
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: ROMAN MAURIZIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A."
Classe: C 6
L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13254 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2583/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SAKO" MOD. FINNFIRE VARMINT
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne:UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5 oppure 10
Lunghezza delle canne: mm 585
Lunghezza dell'arma: mm 1025
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: ROMAN MAURIZIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A."
Classe: C 6
L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13255 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2583/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "BERETTA U.S.A. CORP." MOD. U 22 NEOS (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 152,4
Lunghezza dell'arma: mm 260
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ======
Presentatore: ROMAN MAURIZIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A."
Classe: C 1
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13256 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ARMSCOR" MOD. M 12
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 525
Lunghezza dell'arma: mm 870
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui é prodotta: FILIPPINE
Stato o Stati da cui è importata: FILIPPINE
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13257 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B -50.2702/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ARMSCOR" MOD. M 14
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1041
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui é prodotta: FILIPPINE
Stato o Stati da cui è importata: FILIPPINE
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 6
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo..

N. 13258 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ARMSCOR" MOD. M 20
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 533
Lunghezza dell'arma: mm 1041
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui é prodotta: FILIPPINE
Stato o Stati da cui è importata: FILIPPINE
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 7
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13259 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ARMSCOR" MOD. M 20 C
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 463
Lunghezza dell'arma: mm 973
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui é prodotta: FILIPPINE
Stato o Stati da cui è importata: FILIPPINE
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 7
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13260 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2702/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. 627 TRACKER (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 7
Lunghezza delle canne: mm 152
Lunghezza dell'arma: mm 277
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. 13261 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/C-50.2702/C/79 in data 27 novembre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "TAURUS" MOD. 627 TI TRACKER (MIRE REGOLABILI)
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 7
Lunghezza delle canne: mm 152 CON COMPENSATORE INTEGRATO
Lunghezza dell'arma: mm 277
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui é prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA "PRIMA ARMI S.N.C."
Classe: C 2
Nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

RETTIFICHE

Ai numeri 12659 e 12660 del Catalogo dove è scritto: LUNGHEZZA DELLA CANNA: CON FRENO DI BOCCA INTEGRALE mm 152 leggasi: LUNGHEZZA DELLA CANNA: mm 122 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 152.

02A05058

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 aprile 2002

Dollaro USA	0,9008
Yen giapponese	115,66
Corona danese	7,4340
Lira Sterlina	0,61880
Corona svedese	9,2540
Franco svizzero	1,4621
Corona islandese	84,44
Corona norvegese	7,5730
Lev bulgaro	1,9513
Lira cipriota	0,57847
Corona ceca	30,640
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,15
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,5648
Lira maltese	0,4033
Zloty polacco	3,6037
Leu romeno	30112
Tallero sloveno	224,9846
Corona slovacca	42,161
Lira turca	1209000
Dollaro australiano	1,6772
Dollaro canadese	1,4126
Dollaro di Hong Kong	7,0255
Dollaro neozelandese	2,0163
Dollaro di Singapore	1,6318
Won sudcoreano	1161,13
Rand sudafricano	9,6160

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A05350

Attuazione dell'art. 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di vettovagliamento e di approvvigionamento del Corpo della Guardia di finanza.

1. Con decreto ministeriale 25 marzo 2002 è stato istituito, in attuazione dell'art. 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il nuovo servizio di vettovagliamento per il personale del Corpo della Guardia di finanza.

2. Il citato provvedimento, che è stato inserito nel sito Internet della Guardia di finanza www.gdf.it, nella rubrica «contratti - acquisizione di beni e servizi -»:

a) stabilisce la decorrenza al 1° marzo 2002 del nuovo sistema di vettovagliamento della Guardia di finanza e, allo stesso tempo, rinvia ad apposito allegato la quantificazione dei valori in denaro dei trattamenti alimentari;

b) dispone che il servizio di vettovagliamento a favore del personale della Guardia di finanza avente diritto, sia assicurato nelle seguenti forme:

1) gestione diretta, attraverso la confezione e distribuzione dei pasti a cura degli organismi utilizzatori mediante ricorso a personale militare e con impiego di derrate fornite direttamente agli organismi interessati da imprese appaltatrici convenzionate;

2) affidamento, mediante:

catering completo, qualora si intenda affidare a imprese specializzate nel settore, attraverso un servizio di catering, il compito di provvedere presso locali degli organismi utilizzatori all'uopo adibiti, al confezionamento, alla distribuzione dei pasti;

catering veicolato, qualora il confezionamento dei pasti sia effettuato presso centri di cottura delle ditte appaltatrici del servizio, con impiego di derrate alimentari fornite dalle stesse ditte, che provvederanno, altresì, al trasporto e distribuzione dei pasti, presso gli organismi interessati;

convenzioni con esercizi privati per il confezionamento e distribuzione di pasti mediante l'utilizzo di adeguate attrezzature e presso idonei locali dei medesimi esercizi privati;

3) fornitura di buono pasto, al personale militare eventualmente destinatario di tale forma di vettovagliamento;

4) fornitura di viveri speciali e da combattimento, nei casi in cui particolari condizioni di impiego del personale lo impongano;

c) demanda al Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, la determinazione della forma di gestione che dovrà essere adottata presso i comandi, reparti ed altre articolazioni del Corpo indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/1999. Il Comandante generale provvede, altresì, all'emanazione di direttive di carattere tecnico intese a disciplinare le varie forme di vettovagliamento;

d) prevede l'adesione alle convenzioni stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.a., allo scopo di garantire il servizio di vettovagliamento alle migliori condizioni di mercato.

02A05269

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Merck Generics»

Estratto del decreto A.I.C. /U.A.C. n. 685 del 27 marzo 2002

Specialità medicinale: CAPTOPRIL MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

24 compresse in blister PVC/PE/PVDC da 50 mg - A.I.C. n. 035317561/MG (in base 10).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001: legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe A.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 5,63 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 9,30 (I.V.A. inclusa);

50 compresse in blister PVC/PE/PVDC da 25 mg - A.I.C. n. 035317559/MG (in base 10).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001: legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe A.

Il prezzo massimo, di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 6,26 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 10,33 (I.V.A. inclusa);

28 compresse in flacone HDPE da 25 mg - A.I.C. n. 035317318/MG (in base 10);

30 compresse in flacone HDPE da 25 mg - A.I.C. n. 035317320/MG (in base 10);

56 compresse in flacone HDPE da 25 mg - A.I.C. n. 035317332/MG (in base 10);

60 compresse in flacone HDPE da 25 mg - A.I.C. n. 035317344/MG (in base 10);

84 compresse in flacone HDPE da 25 mg - A.I.C. n. 035317357/MG (in base 10);

100 compresse in flacone HDPE da 25 mg - A.I.C. n. 035317369/MG (in base 10);

28 compresse in flacone PP da 25 mg - A.I.C. n. 035317256/MG (in base 10);

30 compresse in flacone PP da 25 mg - A.I.C. n. 035317268/MG (in base 10);

56 compresse in flacone PP da 25 mg - A.I.C. n. 035317270/MG (in base 10);

60 compresse in flacone PP da 25 mg - A.I.C. n 035317282/MG (in base 10);

84 compresse in flacone PP da 25 mg - A.I.C. n. 035317294/MG (in base 10);

100 compresse in flacone PP da 25 mg - A.I.C. n. 035317306/MG (in base 10);

28 compresse in blister PVC/PE/PVDC da 25 mg - A.I.C. n. 035317193/MG (in base 10);

30 compresse in blister PVC/PE/PVDC da 25 mg - A.I.C. n. 035317205/MG (in base 10);

56 compresse in blister PVC/PE/PVDC da 25 mg - A.I.C. n. 035317217/MG (in base 10);

60 compresse in blister PVC/PE/PVDC da 25 mg - A.I.C. n. 035317229/MG (in base 10);

84 compresse in blister PVC/PE/PVDC da 25 mg - A.I.C. n. 035317231/MG (in base 10);

100 compresse in blister PVC/PE/PVDC da 25 mg - A.I.C. n. 035317243/MG (in base 10);

28 compresse in flacone HDPE da 50 mg - A.I.C. n. 035317371/MG (in base 10);

30 compresse in flacone HDPE da 50 mg - A.I.C. n. 035317383/MG (in base 10);

56 compresse in flacone HDPE da 50 mg - A.I.C. n. 035317395/MG (in base 10);

60 compresse in flacone HDPE da 50 mg - A.I.C. n. 035317407/MG (in base 10);

84 compresse in flacone HDPE da 50 mg - A.I.C. n. 035317419/MG (in base 10);

100 compresse in flacone HDPE da 50 mg - A.I.C. n. 035317421/MG (in base 10);

28 compresse in flacone PP da 50 mg - A.I.C. n. 035317433/MG (in base 10);

30 compresse in flacone PP da 50 mg - A.I.C. n. 035317445/MG (in base 10);

56 compresse in flacone PP da 50 mg - A.I.C. n. 035317458/MG (in base 10);

60 compresse in flacone PP da 50 mg - A.I.C. n. 035317460/MG (in base 10);

84 compresse in flacone PP da 50 mg - A.I.C. n. 035317472/MG (in base 10);

100 compresse in flacone PP da 50 mg - A.I.C. n. 035317484/MG (in base 10);

28 compresse in blister PVC/PE/PVDC da 50 mg - A.I.C. n. 035317496/MG (in base 10);

30 compresse in blister PVC/PE/PVDC da 50 mg - A.I.C. n. 035317508/MG (in base 10)

56 compresse in blister PVC/PE/PVDC da 50 mg - A.I.C. n. 035317510/MG (in base 10)

60 compresse in blister PVC/PE/PVDC da 50 mg - A.I.C. n. 035317522/MG (in base 10)

84 compresse in blister PVC/PE/PVDc da 50 mg - A.I.C. n. 035317534/MG (in base 10)

100 compresse in blister PVC/PE/PVDC da 50 mg - A.I.C. n. 035317546/MG (in base 10)

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 25 mg o 50 mg di captopril;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais, acido stearico, amido glicolato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Cenpharm Inc - 137 Advance Road - Etobicoke Ontario Canada; Mc Dermott Laboratoires Ltd (trading as gerard Laboratoires) - 35/36 Baldoyle Industrial estate - Grange Road - Dublin 13 Irlanda.

Confezionamento:

Cenpharm Inc - 37 Advance Road - Etobicoke Ontario Canada; Mc Dermott Laboratoires Ltd (trading as gerard Laboratoires) - 35/36 Baldoyle Industrial estate - Grange Road - Dublin 13 Irlanda;

Generics (UK) Ltd - Station Close - Potters Bar - Hertfordshire EN61TL UK; Merck KgaA Frankfurter Strasse 250 - D-64271 Darmstadt Germania.

Controllo: Mc Dermott Laboratoires Ltd (trading as gerard Laboratoires) - 35/36 Baldoyle Industrial estate - Grange Road - Dublin 13 Irlanda; Merck KgaA - Frankfurter Strasse 250 D-64271 Darmstadt Germania.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione. Il Captopril Merck generics è indicato per il trattamento di prima linea dell'ipertensione da lieve a moderata. Nell'ipertensione grave deve essere usato nei casi in cui la terapia standard non è efficace o è inopportuna;

insufficienza cardiaca congestizia. Il Captopril Merck generics è indicato per il trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia. Il farmaco deve essere utilizzato con diuretici e, quando appropriato, con il digitale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04951

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto provvedimento di variazione UPCII/1108/2002 dell'11 febbraio 2002. Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Fluoxetina EG"».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPC/II/1108/2000 dell'11 febbraio 2002. Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Fluoxetina EG"» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002 alla pag. 73, alla voce confezioni vicino ai numeri di AIC, ove si legge «M», leggasi «MG».

02A04954

Comunicato di rettifica concernente: «Comunicato di rettifica dell'estratto decreto n. 654 del 3 gennaio 2002, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Assieme mite"».

Nella parte del comunicato di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2002, dove è scritto: «ASSIEME MITE», leggasi «Assieme-Mite».

02A04953

Comunicato di rettifica concernente: «Decreto n. 179 del 15 gennaio 2002, riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale "Replagal"».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002, dove è scritto: «algasidasi alfa», leggasi «agalsidasi alfa».

02A04952

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato dell'annuncio di due richieste di *referendum* popolare
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2002)

Nel testo dell'annuncio della richiesta di *referendum* popolare riportato nella *Gazzetta Ufficiale* suindicata, alla pag. 60, sono apportate le seguenti correzioni:

all'inizio pagina, prima colonna, dal settimo rigo, dove è scritto «Volete che siano abrogati articoli 13 e 18 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, recante "Ratifica ed esecuzione dell'*accordo* tra l'Italia e Svizzera che completa la *convenzione* europea di assistenza giudiziaria in materia penale... "», leggasi «Volete che siano abrogati *gli* articoli 13 e 18 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, recante "Ratifica ed esecuzione dell'*Accordo* tra l'Italia e Svizzera che completa la *Convenzione* europea di assistenza giudiziaria in materia penale... "».

02A05348

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651101/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 5 0 2 *

€ 0,77